

# Contratto di fornitura buoni pasto (servizio sostitutivo di mensa)



tra  
**QUI! Group Spa**

P.I. 01241770997

con sede legale ed amministrativa in Via XX Settembre 29 - 16121 Genova  
tel. 010576751 – 010/5767400

e

## ORDINE INGEGNERI DI VENEZIA

<b>Ragione Sociale</b>	ORDINE INGEGNERI DI VENEZIA		
Codice Fiscale	94033270276	Partita Iva	94033270276
Telefono	0415289114	Fax	0415228902
Mail - Pec	ordine@ordineingegneri.ve.it - ordine.venezia@ingpec.eu		
Nella persona di	IVAN ANTONIO CEOLA	Nel ruolo di	Presidente pro tempore
<b>Sede Legale</b>	Indirizzo	VIA BRUNO MADERNA 7	
	Località	Cap	30174 Prov VE
<b>Sede Amministrativa</b>	Indirizzo	VIA BRUNO MADERNA 7	
	Località	Cap	30174 Prov VE
<b>Indirizzo di consegna</b>	Indirizzo	VIA BRUNO MADERNA 7 - piano 7	
	Località	Cap	30174 Prov VE
<b>Referente ordini</b>	Nome	ISABELLA BALLIANA	
	Telefono	Fax	0415228902
	Mail - Pec	ordine@ordineingegneri.ve.it - ordine.venezia@ingpec.eu	
<b>Cig</b>	Z0314FE0FA		
<b>Codice IPA</b>	odipv_ve		<input type="checkbox"/> Aderite o <input checked="" type="checkbox"/> non aderire allo split payment

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura al Cliente di buoni pasto denominati "QUI! Ticket".  
Il servizio sostitutivo di mensa previsto dal presente contratto sarà effettuato attraverso una vasta rete di esercizi (ristoranti, self-service, bar, tavole calde e fredde ecc.) a tal fine convenzionati con QUI! Group Spa e contro presentazione dei buoni dalla stessa emessi.

ROMA \_\_\_\_\_ 02 / 09 / 2016 \_\_\_\_\_  
Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_



IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DELL'ORDINE  
(Ivan Antonio Ceola)

Timbro e firma del cliente



QUI! Group S.p.A.

Via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova - tel. +39 010 576751 - fax +39 010 582480 - www.quigroup.it - info@quigroup.it  
Iscrizione Reg. Imprese e C.F. 03105300101 - P.IVA 01241770997 - R.E.A. di Genova 318291 - Cap. Sociale 8.500.200,00 euro I.V.

Mod. M09c Rev. 08

# Condizioni generali del contratto

## Contratto tra QUI! Group e ORDINE INGEGNERI DI VENEZIA



### ART. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio sostitutivo di mensa attraverso una vasta rete di ristoranti, self-service, tavole calde e fredde e altro esercizio commerciale con cui QUI! Group SpA ha stipulato convenzioni a tal fine.

### ART. 2 - BUONI PASTO E MODALITÀ UTILIZZO DEL SERVIZIO

I buoni pasto denominati "QUI! Ticket" sono emessi esclusivamente da QUI! Group SpA, e sono di esclusiva proprietà della stessa. Il servizio di mensa verrà reso esclusivamente dietro presentazione di buoni pasto emessi da QUI! Group SpA e contrassegnati con il marchio "QUI! Ticket".

Il buono pasto:

- potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale ed entro un preciso termine di validità indicato sul buono medesimo;

- non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro;

- potrà essere utilizzato durante la giornata lavorativa, solo per somministrazione di cibo e bevande, dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche quando l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il Cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;

- dà diritto a consumare un pasto pari al valore del buono, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto ed il valore dello stesso;

- non dovrà in nessun caso dar luogo a rilascio di fattura da parte del ristorante nei confronti del Cliente, dei suoi dipendenti o dei suoi collaboratori, anche non subordinati. L'emissione di scontrini o ricevute nei confronti dell'utilizzatore dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti;

- potrà, ad insindacabile facoltà di QUI! Group SpA, recare inserite negli spazi del carnet contenente i buoni pasto, informazioni commerciali, senza pregiudizio alcuno per la spendibilità degli stessi;

- non attribuisce alcuna pretesa di credito al prestatore di lavoro e/o collaboratore del Cliente nei confronti di QUI! Group SpA;

- manleva il Cliente da qualsiasi pretesa possa avanzare l'esercizio convenzionato nei suoi confronti per i servizi resi e per i quali è stato corrisposto il controvalore con buoni pasto QUI! Ticket.

### ART. 3 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente, finché il presente contratto sarà in vigore, si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- fruire in esclusiva con QUI! Group SpA del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il proprio personale dipendente e per i collaboratori non subordinati;

- ordinare i buoni pasto secondo le proprie necessità in base alla quantità nominale, il valore, la periodicità, e le condizioni di fornitura accordati nel contratto di fornitura buoni pasto;

- l'importo dell'ordine dovrà essere strettamente legato al fabbisogno mensile. Qualora il fabbisogno dovesse modificarsi per incremento dell'organico o per altre esigenze, è richiesta una comunicazione scritta prima di inoltrare l'ordine, il saldo delle fatture precedenti costituirà condizione necessaria per l'evazione degli ulteriori ordinativi indipendentemente dall'avvenuta scadenza delle fatture stesse;

- informare i propri dipendenti e collaboratori non subordinati sulle formalità d'uso dei buoni pasto esposte all'Art. 2;

- in caso di ritardo pagamento rispetto ai termini concordati saranno automaticamente dovuti per legge dal giorno successivo alla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 231/2002;

- ordinare il quantitativo dei buoni pasto con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, precisando tutte le caratteristiche del servizio richiesto;

- inoltrare eventuali reclami e segnalare ogni anomalia riguardante l'evazione dell'ordine (qualità buoni, numero buoni, diversità di valore, ritardi di consegna, e ogni altra difformità riscontrata) entro e non oltre 48 ore dalla ricezione del buono pasto dell'ordine, ovvero dalla data di mancata ricezione. Reclami e segnalazioni, a pena di decadenza, dovranno pervenire in forma scritta tramite fax o via e-mail. Non si darà luogo all'esame della richiesta che dovesse giungere tardiva o incompleta;

- richiedere la sostituzione dei buoni pasto entro il termine di decadenza e secondo le prescrizioni indicate nel successivo articolo 4;

- Le eventuali condizioni economiche particolari pattuite ed inserite nel contratto di fornitura buoni pasto non troveranno applicazione sui buoni pasto eventualmente spesi all'interno di mense aziendali.

### ART. 4 - ADEMPIMENTI A CARICO DI QUI! GROUP SPA

QUI! Group SpA si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- garantire ed organizzare, mediante ristoranti convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti e collaboratori anche non subordinati del Cliente;

- consegnare la quantità di buoni pasto ordinati al valore come sopra stabilito in 5 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo al ricevimento dell'ordine, fornendo alla richiesta scritta del Cliente l'elenco degli esercizi convenzionati con QUI! Group SpA per il servizio di buono pasto, avendo l'insindacabile facoltà di modificarlo mediante la stipula di nuove convenzioni, anche su motivata proposta scritta del Cliente stesso e/o mediante la cessazione delle convenzioni in essere;

- in caso di richieste di forniture in percentuale maggiore o minore del 20% rispetto alle abituali richieste mediamente avanzate dal Cliente, sarà facoltà di QUI! Group SpA di richiedere motivazioni in merito a sopravvenuti cambiamenti di condizioni nonché opposite garanzie in ordine al pagamento della fornitura; QUI! Group SpA si riserva di non evadere richieste di forniture eccedenti la percentuale di cui sopra, senza avere ottenuto i chiarimenti e le garanzie richiesti;

- sostituire i buoni pasto scaduti e non utilizzati tenendo conto che la sostituzione potrà avvenire senza alcun aggravio di costi entro il mese successivo al mese di "scadenza valida" indicato sul buono; in tal caso l'Azienda cliente dovrà far pervenire i buoni non utilizzati

entro il suddetto termine; decorso tale termine, l'Azienda cliente si intenderà decaduta dal diritto di richiedere la sostituzione. I buoni devono essere inviati con raccomandata A.R. all'indirizzo: QUI! Group SpA C/O JDS S.p.A. Resi Buoni Pasto - Via dell'Industria 53 - 20037 Foderigo Dugnano - Milano I buoni devono essere "sblocchettati", annullati e divisi per valori. Il valore minimo dell'importo totale dei buoni da sostituire è pari a 50€ (per ogni indirizzo di spedizione). Per valori inferiori sarà addebitato un costo aggiuntivo di spedizione di 10€. I buoni sostituiti sono emessi con il numero di serie "I" - I buoni resi dal cliente verranno distrutti decorso un mese dalla data di lettura del buono.

- sarà facoltà di QUI! Group SpA di attivare, all'avvio o nel corso della fornitura, il servizio di "buono pasto elettronico", in osservanza delle specifiche esigenze operative del Cliente, nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti tecnici necessari per l'erogazione di tale servizio e secondo modalità e livello di servizio concordati in apposito modulo di attivazione del servizio.

### ART. 5 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di mancato pagamento delle forniture e/o di violazione delle modalità di pagamento contenute al successivo art.10, nonché in tutti i casi in cui le transazioni sono avvenute senza avvertire del conto corrente dedicato indicato all'art.10, il presente contratto si risolverà di diritto anche in base al disposto dell'Art. 1456 C.C.

### ART. 6 - RESPONSABILITÀ

In nessun caso QUI! Group SpA sarà responsabile per fatti o comportamenti dei ristoranti convenzionati ivi compresi, al di fuori del rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività.

### ART. 7 - LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è interamente regolato dalla legge italiana. Eventuali nuove disposizioni di legge inderogabili che regolino la materia disciplinata dal presente contratto si considerano, ora per allora, parti integranti dello stesso e prevalgono sulle eventuali pattuizioni con esso non compatibili.

### ART. 8 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy), QUI! Group SpA pur essendo le informative richieste necessarie per l'esecuzione di un rapporto obbligatorio di cui è parte l'interessato, informa l'interessato medesimo, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, che:

1) I dati personali richiesti verranno trattati al fine di rendere possibile lo svolgimento del rapporto contrattuale con Voi in essere, ed in particolare: compilazione di anagrafiche, statistiche interne, tenuta della contabilità di clienti e/o fornitori, fatturazione, gestione del credito, soddisfacimento degli obblighi previsti da norme di legge;

2) Il conferimento dei dati è facoltativo, ma rappresenta onere necessario per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, fiscali e, in generale, per eseguire obblighi di legge; eventuali rifiuto a rispondere comporterà l'impossibilità di stipulare il contratto o il suo corretto svolgimento o l'adempimento degli obblighi di legge, anche fiscali;

3) I dati personali potranno essere trattati anche per svolgere studi e ricerche statistiche;

4) I dati personali non verranno diffusi e verranno comunicati solo al personale addetto agli uffici interni alla scrivente o alle strutture esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto; i stessi dati, inoltre, potranno essere comunicati o divulgati a società controllate o controllanti al fine di concludere analogo contratto o per le finalità di cui ai precedenti punti 1 e 2. I dati potranno anche essere comunicati a società terze che si rendessero cessionarie dei crediti nascenti dalle forniture effettuate, nonché ad organi giudiziari, amministrativi, ed economici, a richiesta, e per disposizioni di legge. I dati in questione potranno essere divulgati a Istituti di Credito e Finanziarie per disposizioni di pagamento, per cessioni di credito e per ogni altra operazione analogo. Sono pienamente operanti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, come modificato.

5) Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà - nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art.11 del D.Lgs. 196/2003 - tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all'art.4, comma 1° del D.Lgs. 196/2003, eccettuato il caso in cui tale questione, non inclusa la comunicazione di cui al precedente punto 3, Tali trattamenti verranno effettuati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Al sensi dell'art.7, D.Lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere:

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha altresì il diritto di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art.154, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 196/2003, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo e di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di opporsi in tutto o in parte, esercitando gratuitamente tale diritto, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsti a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento è QUI! Group SpA, nella persona del legale rappresentante, con sede legale in GENOVA Via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova.

Ho letto ed accettato le condizioni generali del contratto di fornitura dei buoni pasto ed esprimo il mio consenso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) relativamente a quanto previsto dall'Art. 10 delle condizioni generali del contratto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
(Ivan Antonio Ceola)  
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

### ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022

Vi sarà applicato uno sconto pari al 0 % ( 0 percentuale) sul valore dei buoni pasto ordinati.

All'importo così determinato verrà applicata l'IVA al 4% (quattropercento) ai sensi di legge.

In base al disposto dell' Art. 1456 C.C. QUI! Group SpA avrà tuttavia la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato in caso di mancato e/o ritardato e/o parziale pagamento dei corrispettivi dovuti per le forniture e/o di inadempimento degli impegni assunti in merito alle modalità di pagamento.

### ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

#### Modalità di pagamento

A mezzo bonifico bancario/postale: Conto Corrente intestato a QUI! Group SpA

#### Termini di pagamento

Entro e non oltre RICEVIMENTI giorni D.F.

La correttezza e la correttezza dei pagamenti saranno condizioni necessarie alle successive forniture

### ART. 11 - PRECEDENTI PATTUZIONI E MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le parti si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente intercorsa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto. Eventuali modifiche si intendano approvate se non sarà intervenuta disdetta dal contratto nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di modifica e comunque nel caso in cui il Cliente effettui un ordinativo di fornitura posteriore alla modifica.

### ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dalla interpretazione, validità ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il foro di Genova, in via esclusiva.

### ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La QUI! Group SpA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Cliente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e comunica che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato in via esclusiva ed indicato sub art. 9.

ROMA 2/9/16  
Luogo IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
(Ivan Antonio Ceola)  
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

Sono specificatamente approvate ai sensi degli art. 1341 e seguenti C.Civ. le seguenti clausole: art. 3 (Adempimenti a carico del Cliente), art. 4 (Adempimenti a carico di QUI! Group SpA), art. 5 (Clausola risolutiva espressa), art. 6 (Responsabilità), art. 9 (Durata del contratto) e art. 12 (Foro competente).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
(Ivan Antonio Ceola)  
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE



Spettabile

ORDINE INGEGNERI DI  
VENEZIA

VIA B MADERNA, 7

30174 – VENEZIA MESTRE

Roma, 2/9/16

**APPENDICE INTEGRATIVA AL CONTRATTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA  
DEL 21/12/199 – E NUOVO AGGIORNAMENTO DEL 2/9/16**

Con riferimento agli accordi intervenuti tra le Parti ed al contratto indicato in oggetto, con la presente si formalizza quanto segue:


**-La scadenza e il saldo delle fatture costituirà condizione necessaria all'erogazione delle forniture dei buoni pasto indipendentemente dalla data di ricezione degli ordinativi.**

**Dunque resta inteso che il saldo delle fatture sarà condizione necessaria all'emissione delle forniture successive, pertanto la seconda fornitura Vi sarà inviata solo dopo il pagamento della fattura relativa alla prima fornitura e così per le successive.**


In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini concordati saranno automaticamente dovuti per legge dal giorno successivo alla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura prevista dall'Art. 5, comma 1 del decreto legislativo 231/2002.

Salvo quanto previsto dalla presente, resta operante il contratto stipulato in data 21/12/1999 – E NUOVO AGGIORNAMENTO DEL 2/9/16

**IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DEL CORRENTE  
PER ACCETTAZIONE IL CLIENTE  
(Ivan Antonio Ceola)**



# MODULO PREVISIONALE DI FORNITURA COMPLESSIVO PER LA DURATA CONTRATTUALE



**QUI!**

**GROUP S.p.A.**

QUI! GROUP Cambia Marchio e diventa TORNAQUI!.....visita il nostro nuovo portale [www.tornaqui.it](http://www.tornaqui.it).

<b>ENTE:</b>	<b>ORDINE INGEGNERI DI VENEZIA</b>
<b>REFERENTE:</b>	ISABELLA BALLIANA
	In qualità di: <b>IMPIEGATA</b>
<b>INDIRIZZO:</b>	Via B. MADERNA n° 7
	Cap 30174 Località VENEZIA MESTRE Provincia VE
	Tel 0415289114 Fax 0415228902
	e.mail ordine@ordineingegneri.ve.it P.Iva 94033270276
	<b>Richiede la fornitura di:</b>
<b>BUONI PASTO</b>	N° totale buoni pasto presunti ordinati in 5 anni: <b>2200</b>
Del	Valore nominale di:... <b>6,75</b>
Per un	Valore della fornitura di: <b>14.850,00 + IVA</b>
Con una	Durata della fornitura di mesi: <b>12</b> Periodicità ordini: <b>ANNUALE</b>
Per un	N° di utilizzatori pari a: <b>5</b>
<b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	<b>Iva al 4%</b>
	Pagamento bonifico bancario ricevimento fattura.

Data 2/9/16

Timbro e Firma



**IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DELL'ORDINE  
(Ivan Antonio Ceola)**